



**COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 61

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2024.

L'anno duemilaventiquattro (2024) addì diciassette del mese di dicembre alle ore 15.40 nella residenza comunale di Castelnuovo Scivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori

N. RD.	COGNOME E NOME	PRESENTI - ASSENTI
1	TAGLIANI GIANNI - SINDACO	Si da remoto
2	PISA PAOLA - VICE SINDACO - ASSES	Si da remoto
3	BREGLIA GAIA - ASSESSORE	No
4	GHIBAUDI MARIO GIANNI CESARE- ASSESSORE	Si da remoto
5	ISSETTA PAOLA GIANNA MARIA - ASSESSORE	Si da remoto
TOTALI		4 1

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico, ai Capigruppo Consiliari

**Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Matarazzo**

con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Francesco Matarazzo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco Gianni Tagliani, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la presente seduta si svolge ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica approvato con D.G.C. n.32 del 10/05/2022.

In particolare sono collegati in modalità telematica a distanza:

Il Sindaco e gli Assessori presenti presso il domicilio temporaneo;

Il Segretario comunale presso la sede del Comune.

La presenza dei componenti viene attestata dal Sindaco e dal Segretario comunale attraverso il sistema telematico adottato.

Lo schema degli atti è stato messo a disposizione in modalità telematica e tutti i componenti hanno avuto la possibilità di visionare gli atti, ed attraverso il collegamento simultaneo intervenire nella discussione e partecipare alla votazione in forma palese. Il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ha consentito al Sindaco di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e proclamare i risultati della votazione.

UDITA la proposta;

PREMESSO CHE:

i Comuni di Castelnuovo Scrivia, Guazzora e Alzano Scrivia, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Bassa Valle Scrivia";

- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 13 marzo 2014;
- si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;
- con l'approvazione dello Statuto Comunale da parte dei rispettivi consigli comunali, i citati Enti hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art.2 dello Statuto che di seguito si riportano:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

j) servizi in materia statistica.

RICHIAMATO l'art.2, c.2, dello Statuto dell'Unione che prevede "Per il trasferimento di nuovi servizi o funzioni, ovvero modifica di accordi operativi esistenti: lo schema di accordo operativo di trasferimento viene approvato all'unanimità dei presenti dalla Giunta dell'Unione e inviato ai Comuni aderenti, i quali prendono atto con deliberazione della Giunta Comunale";

PRESO ATTO degli accordi operativi vigenti inerenti il trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, c.2, dello Statuto dell'Unione;

VISTO l'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il CCNL del personale del comparto delle Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 ed in particolare gli artt. 22 e 23;

VISTO altresì l'art. 70-sexies del CCNL del 21.05.2018;

VISTO l'art. 14 comma 31-quinquies del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 in relazione a cui nelle forme associative le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

DATO ATTO CHE alla luce di quanto sopraindicato rispettivamente con deliberazione Giunta Comunale del Comune di Castelnuovo Scivria n.44 in data 30.10.2023 e con deliberazione Giunta dell'Unione Bassa Valle Scivria n.25 in data 30.10.2023 è stato espresso atto di indirizzo, al fine di una disciplina omogenea ed unitaria della contrattazione integrativa territoriale di delega dell'Unione Bassa Valle Scivria al Comune di Castelnuovo Scivria della gestione della procedura finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente del Comune di Castelnuovo Scivria e dell'Unione Bassa Valle Scivria per il triennio 2023/2025 e della relativa parte economica annuale, in attuazione del CCNL 2019/2021 garantendo la partecipazione quale parte datoriale pubblica anche di un rappresentante dell'UBS secondo quanto già definito con deliberazione G.C. del Comune di Castelnuovo Scivria n. 74 in data 22.12.2022;

VISTO il Protocollo d'intesa per la contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale ai sensi dell'art. 9 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, sottoscritto in data 16.11.2023;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 22/12/2022 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022;
- il Contratto Collettivo Integrativo territoriale del personale dipendente del Comune di Castelnuovo Scivria e dell'Unione Bassa Valle Scivria parte giuridica triennio 2023/2025 - parte economica anno 2023, sottoscritto definitivamente in data 15.12.2023 (di seguito CCI 2023/2025);
- la propria deliberazione n. 48 del 19.11.2024 con la quale sono stati formulati gli indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2024;
- la determinazione del Responsabile Servizio Finanziario n. 146 in data 02.12.2024 con la quale è stato costituito il fondo risorse decentrate per l'anno 2024;
- la propria deliberazione n. 51 del 02.12.2024 con la quale sono state impartite le linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa territoriale annualità economica 2024;

PRESO ATTO CHE nell'incontro del 05.12.2024 tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale è stata definita l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per l'annualità economica 2024, e la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

VISTA la "Relazione tecnico-illustrativa finanziaria" a cura del Segretario Comunale, Responsabile del Servizio gestione giuridica del personale redatta, con il supporto del Responsabile Servizio Finanziario, in data 06.12.2024, ai sensi dell'art.5, c. 3, del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL 22.01.2004, depositata agli atti e richiamata per relationem;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del CCNL 16.11.2022, l'Organo di Revisione ha effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi esposti nel medesimo accordo con i vincoli di bilancio, rilasciandone apposita certificazione, altresì prevista dall'art.40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. depositata agli atti e richiamata per relationem;

VISTE le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nonché le pronunce della magistratura contabile e le circolari della Ragioneria Generale dello Stato intervenute in proposito;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con votazione favorevole ed unanime, legalmente espressa

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa, la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo territoriale per l'annualità economica 2024 secondo quanto riportato nella Preintesa sottoscritta il 05.12.2024 depositata agli atti e richiamata per relationem, corredata di:
 - Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria elaborata dal Segretario Comunale (depositata agli atti e richiamata per relationem);
 - Parere favorevole del Revisore dei Conti (depositato agli atti e richiamato per relationem);
2. Di dare atto che i costi esposti, oltre agli oneri riflessi di legge, risultano a carico dei pertinenti capitoli del bilancio 2024/2026 esercizio 2024 afferenti agli oneri per il personale dipendente.
3. Di disporre, ai sensi dell' art. 8 comma 9 del CCNL 2019/2021 nonché dell'art. 40-bis comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che il testo contrattuale con la relazione tecnico/finanziaria ed illustrativa, venga trasmesso all'ARAN entro cinque giorni successivi alla sua sottoscrizione definitiva;
4. Di demandare ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario Comunale tutti gli atti gestionali di competenza, scaturenti dalla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo;
5. Di incaricare il Responsabile Servizio Finanziario di dar luogo agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 8 del CCNL 2019/2021;

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza del presente provvedimento, conseguente all'esigenza di procedere celermente con la sottoscrizione definitiva del CCI, con la seguente separata votazione unanime favorevole legalmente espressa

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

Presa visione del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Gianni Tagliani

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Matarazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69, ED ESECUTIVITA'

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui all'art.32 della L. 18/06/2009 n.69 si intendono assolti con la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscivita.al.it per 15 giorni consecutivi.

La deliberazione diviene esecutiva, ai sensi del 3[^] comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Matarazzo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione”.

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria



**Contratto Collettivo Integrativo territoriale
del personale dipendente del Comune di Castelnuovo Scrivia e
dell'Unione Bassa Valle Scrivia
per l'annualità economica 2024**

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including the word "Termo" and various initials such as "SC", "M", "SE", and "R".

VISTO il CCNL Funzioni locali per il periodo 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022;
VISTO il Protocollo d'intesa per la contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale, ai sensi dell'art. 9 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, sottoscritto in data 16.11.2023;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo territoriale del personale dipendente del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia parte giuridica triennio 2023/2025 - parte economica anno 2023, sottoscritto definitivamente in data 15.12.2023 (di seguito CCI 2023/2025);
VISTA la determinazione del Responsabile Servizio Finanziario n. 146 in data 02.12.2024 ad oggetto "Costituzione Fondo risorse decentrate per l'anno 2024", da cui si evince che lo stesso non supera l'ammontare complessivo del Fondo riferito al 2016 e che le risorse decentrate ammontano a €. 124.006,49 di cui €. 82.405,32 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ed €. 41.601,17 quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 51 in data 02.12.2024 di definizione degli indirizzi alla delegazione per il CCI territoriale 2024;
RILEVATA la necessità di procedere alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo territoriale per l'annualità economica 2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti danno atto di aver raggiunto l'intesa, di stipulare un nuovo Contratto Collettivo Integrativo territoriale di Lavoro di Ente (di seguito denominato CCI) per la parte economica per l'anno 2024, con aggiornamento del precedente contratto integrativo, che si riportano di seguito.

Art. 1

Oggetto e durata del contratto collettivo integrativo

1. Il presente contratto collettivo integrativo territoriale riguarda l'annualità economica 2024 e si applica al personale dipendente secondo quanto definito all'art. 2 comma 1 del CCI 2023/2025.

Art. 2

Ammontare delle risorse decentrate (art. 14 del CCI 2023/2025)

1. L'ammontare del fondo per le risorse decentrate da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 9 del CCNL 16.11.2022, per gli utilizzi previsti dall'art. 80, del medesimo CCNL, è definito con apposita determinazione del Responsabile Servizio Finanziario, e quantificato per l'anno 2024 nell'allegato A al presente Contratto.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 14 del CCI 2023/2025.

Art. 3

Retribuzione di risultato degli incaricati di elevata qualificazione (art. 9 CCI 2023/2025)

1. Per l'anno 2024 (previo confronto sindacale, ai sensi dell'art.5, comma 2, lett.g), del CCNL del 16.11.2022 e utilizzando gli strumenti dell'art.79 del medesimo CCNL del 16.11.2022), viene prevista la riduzione dello stanziamento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di EQ, ai sensi dell'art.17, comma 6 del CCNL delle Funzioni Locali 16.11.2022, e dell'art.67, comma 1 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, per incrementare nella misura di Euro 5.000,00, temporaneamente, il Fondo delle risorse decentrate del personale, di cui all'art. 79 del CCNL del 16.11.2022 fermo restando la facoltà di ripristinare lo stanziamento delle risorse destinate nel 2018 al finanziamento delle posizioni organizzative (incaricati EQ), senza necessità di ricorso alla contrattazione integrativa, come previsto dall'art.7, comma 4, lett. u), del CCNL del 16.11.2022. (vedi parere ARAN CFL38).
2. Per l'anno 2024 parti delle economie delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di EQ pari ad Euro 5.000,00 vengono destinate alla retribuzione di risultato degli incaricati EQ secondo i seguenti criteri:



- il 100% a favore del Responsabile del Servizio Finanziario.

3. Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 del CCI 2023/2025.

Art. 4
Indennità di turno
(art.13 CCI 2023/2025)

1. Al finanziamento dell'indennità di turno è destinata, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 16.11.2022, la somma di euro 5.000,00 indicata nell'Allegato B.
2. In relazione ai criteri di attribuzione si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 13 del CCI 2023/2025.

Art. 5
Indennità condizioni di lavoro
(art.15 CCI 2023/2025)

1. Le risorse destinate alla corresponsione dell' "indennità condizioni di lavoro", sono quantificate nella misura di euro 2.600,00 (indicata nell'allegato B).
2. In relazione ai criteri di attribuzione si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 15 del CCI 2023/2025.

Art. 6
Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
(art. 16 CCI 2023/2025)

1. Al finanziamento dell'indennità per specifiche responsabilità è destinata la somma di euro 8.400,00 (indicata nell'allegato B nell'ambito compensi specifiche responsabilità).
2. In relazione ai criteri di attribuzione si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 16 del CCI 2023/2025.

Art. 7
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
(art. 17 CCI 2023/2025)


1. Le somme che vengono previste nel fondo delle Risorse decentrate, parte variabile, ex art. 79, comma 2, CCNL 16.11.2022 ed indicate nell'allegato B per l'anno 2024 ammontano ad Euro 33.768,00 e sono destinate a:
 - a) incentivi funzioni tecniche: Euro 33.768,00.
2. In relazione ai criteri di attribuzione si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 17 del CCI 2023/2025.

Art. 8
Indennità servizio esterno il personale della Polizia Locale
(art. 18 CCI 2023/2025)

1. Al finanziamento dell'indennità di servizio esterno del personale appartenente alla polizia locale è destinata la somma di euro 2.100,00 (indicata nell'allegato B).
2. In relazione ai criteri di attribuzione si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 18 del CCI 2023/2025.

Art. 9
Indennità di funzione personale della Polizia Locale
(art. 19 CCI 2023/2025)

1. Al finanziamento dell'indennità di funzione del personale appartenente alla polizia locale è destinata la somma di euro 780,00 (indicata nell'allegato B).
2. In relazione ai criteri di attribuzione si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 19 del CCI 2023/2025.
3. Le parti stabiliscono che per quanto non espressamente previsto dal citato art. 19 lo stesso è da ritenersi integrato dalle tabelle previste dall'art. 16 del CCI 2023/2025.



Art. 10
Premi correlati alla performance
(art. 24 CCI 2023/2025)

1. Le risorse finalizzate a premiare la performance organizzativa per l'anno 2024 ammontano ad Euro 0,00 (indicata nell'allegato B).
2. Le risorse previste per la performance individuale per l'anno 2024 ammontano ad Euro 19.781,44 (indicata nell'allegato B) ripartiti secondo le valutazioni effettuate dagli incaricati di EQ in base alle modalità previste dal sistema di valutazione della performance, che lega in modo diretto e puntuale la valutazione alla premialità corrisposta.
3. Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dall'art. 24 CCI 2023/2025.

Art.11
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente CCI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti ed al CCI 2023/2025.

DICHIARAZIONI A VERBALE

Il Funzionario della FP CGIL chiede una verifica sulla correttezza del fondo straordinario da utilizzare nella costituzione del fondo produttività dell'anno successivo. Richiede, altresì, per l'anno successivo di disciplinare l'istituto della banca delle ore e dell'istituto dell'orario multiperiodale.

Letto e sottoscritto in Castelnuovo Scivia li 05.12.2024

Per l'Amministrazione Comunale

Dott. Francesco Matarazzo – Segretario Comunale - Presidente



Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia, (assente)

Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia,

Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizi Cimiteriali, SUAP e Catasto dell'UBVS

Per la RSU:

Torti Massimo

Cacciola Adelina





Per le OO.SS. TERRITORIALI

FP CGIL Maggio Marco



FPS/CISL Vecchione Carmelina



CSA RAL Stornini Ernestino



In esecuzione della delibera G.C. n. 61 del 17/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, l'ipotesi di accordo viene di seguito sottoscritta definitivamente in data 17/12/2024

Per l'Amministrazione Comunale

Dott. Francesco Matarazzo – Segretario Comunale - Presidente
Francesco Matarazzo

Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scivja e dell'Unione Bassa Valle Scivja, (assente)
Claudio Guida

Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scivja e dell'Unione Bassa Valle Scivja,
Maria Maddalena Caruzzo

Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizi Cimiteriali, SUAP e Catasto dell'UBVS
Alessandra Timo

Per la RSU:

Torti Massimo Massimo Torti

Cacciola Adelina Adelina Cacciola

Per le OO.SS. TERRITORIALI

FP CGIL Maggio Marco
Marco Maggio

FPS CISL Vecchione Carmelina
Carmelina Vecchione

CSA RAL Stornini Ernestino
Ernestino Stornini



(ALL. A)

FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2024

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
Risorse stabili		
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	80.495,02
Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.2018	2.264,40
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	744,24
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	14.851,30
Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Riduzione stabile dello straordinario.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010	7.431,89
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		2.002,07
Decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza	Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Decurtazione fondo art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017		4.210,41
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	1.774,50
Risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022	Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	2.535,65
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023)	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	1.363,80
RECUP. FONDI ANNI PRECEDENTI	ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001	7.979,22
TOTALE RISORSE STABILI		82.405,32

a) Risorse variabili soggette a limitazione

[Handwritten signatures and initials]

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori)	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	7.061,94
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)		7.061,94

b) Risorse variabili non soggette a limitazione

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016 (ora art. 45 D.Lgs. 36/2023), art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	33.768,00
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21.05.2018	
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	
Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	Art. 1, c. 870, L. n. 178/2020	
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale. FAC	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	771,23
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022 FAC	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione		34.539,23
TOTALE RISORSE VARIABILI		41.601,17
TOTALE COMPLESSIVO		124.006,49

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO

88.763,89

**UTILIZZO RISORSE DECENTRATE - ALLEGATO B**

DESTINAZIONI	RISORSE	IMPORTO
TOTALE RISORSE al netto PO (incaricati EQ)*	129.006,49	
1) Progressioni Economiche in essere e Differenziali Stipendiali, art. 68 c.1 CCNL 2016-18 art. 80 c.1 CCNL 2019-21		44.416,09
2) Indennità Personale Educativo Asili Nido (Art. 31 C.7, Secondo Periodo, Ccnl 14.09.2000) (Art. 68 C.1 Ccnl 2016-18)		2.930,40
3) Indennità di comparto, art. 80 c.1 CCNL 2019-21		9.230,56
4) Indennità condizioni di lavoro, art. 70-bis CCNL 2016-18, art. 80 comma 2 lett. c) e art. 84bis CCNL 2019-21		2.600,00
5) Compensi per specifiche responsabilità, art. 80 comma 2 lett. e) e 84 CCNL 2019-21		8.400,00
6) Indennità di funzione personale della Polizia Locale, art. art. 80 c. 2 lett. f) e 97 CCNL 2019-21)		780,00
7) Indennità servizio esterno il personale della Polizia Locale, art. 80 c. 2 lett. f) e 100 del CCNL 2019-21		2.100,00
8) INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITA' E COMPENSI 24 C.1 CCNL 14.09.2000 (ART. 68 C.2, Lett. d) CCNL 2016-18 ART. 80 C.2 lett. d) CCNL 219-21)		5.000,00
8) Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, art.70 ter CCNL 2016-18 e 80 c. 2 lett. g) CCNL 2019-21		33.768,00
9) Risorse destinate alla performance organizzativa, art. 80 comma 2 lett. a) CCNL 2019-21		0,00
10) Risorse destinate alla performance individuale, art. 80 comma 2 lett. b) CCNL 2019-21		19.781,44
TOTALE		129.006,49

Welfare integrativo (art. 82 CCNL 16 novembre 2022)	0,00
Fondo lavoro straordinario	17.527,00
*Riduzione fondo incaricati di EQ ed incremento temp.	5.000,00
Fondo risorse decentrate	

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, art.70 ter CCNL 2016-18 e 80 c. 2 lett. g) CCNL 2019-21:

- incentivi funzioni tecniche: Euro 33.768,00



COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TERRITORIALE RELATIVO A MODALITA' E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023 DEL COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA E DELL'UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA

PREMESSO CHE:

- in data 05.12.2024 è stato sottoscritto **Protocollo d'intesa per la contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale** (art. 9 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018) inerente la materia oggetto di contrattazione integrativa a livello territoriale;

- in data 03.12.2024 è stato inviato alle rappresentanze sindacali dell'Ente lo schema di disciplina per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

- l'articolo 1 della predetta Disciplina prevede quanto segue:

"Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono normati dall'art. 45 del Codice e dalla presente disciplina; tali disposizioni sono applicabili alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, come meglio stabilita ed articolata dalla presente disciplina, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura specifica è definita puntualmente in base alle modalità stabilite ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed alla presente disciplina.";

tutto ciò premesso, le parti riunite sottoscrivono il seguente accordo:

Articolo 1

Le suindicate premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto integrativo.

Articolo 2

Le parti condividono e approvano specificamente i contenuti degli articoli 5 (Esclusione dalla disciplina dell'incentivo), 8 (Graduazione della misura incentivante), 10 (Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro), 11 (Graduazione della misura incentivante) 12 (Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro), 13 (Principi in materia di valutazione), 16 (Riduzione dell'incentivo in caso errori e/o ritardi), 17 (Liquidazione dell'incentivo), dello schema di disciplina per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche, allegato al presente Contratto integrativo.

DICHIARAZIONI A VERBALE

Letto e sottoscritto in Castelnuovo Scivia li 05.12.2024

Per l'Amministrazione Comunale

Dott. Francesco Matarazzo – Segretario Comunale - Presidente



Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia,

Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia,

Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizi Cimiteriali, SUAP e Catasto dell'UBVS

Per la RSU:

Torti Massimo

Handwritten signature of Torti Massimo in black ink, written over a horizontal line.

Cacciola Adelina

Handwritten signature of Cacciola Adelina in blue ink, written over a horizontal line.

Per le OO.SS. TERRITORIALI

FP CGIL Maggio Marco

Handwritten signature of FP CGIL Maggio Marco in black ink, written over a horizontal line.

FPS CISL Vecchione Carmelina

Handwritten signature of FPS CISL Vecchione Carmelina in blue ink, written over a horizontal line.

CSA RAL Stornini Ernestino

Handwritten signature of CSA RAL Stornini Ernestino in black ink, written over a horizontal line.

In esecuzione della delibera G.C. n. 62 del 17/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, l'ipotesi di accordo viene di seguito sottoscritta definitivamente in data 17/12/2024

Per l'Amministrazione Comunale

Dott. Francesco Matarazzo - Segretario Comunale - Presidente

Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia, (assente)

Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia,

Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizi Cimiteriali, SUAP e Catasto dell'UBVS

Per la RSU:

Torti Massimo

Cacciola Adelina

Per le OO.SS. TERRITORIALI

FP CGIL Maggio Marco

FPS CISL Vecchione Carmelina

CSA RAL Stornini Ernestino



DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

(ex. art. 45 D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023)

Approvato con delibera di G.C./U n. 62... del 17/12/2024

[Handwritten signatures in black and blue ink]

DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

La presente disciplina è emanata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture affidati dal Comune di Comune di Castelnuovo Scivia e dall'Unione Bassa Valle Scivia

All'interno della presente disciplina il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso errori e/o ritardi
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Applicazione



CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono normati dall'art. 45 del Codice e dalla presente disciplina; tali disposizioni sono applicabili alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, come meglio stabilita ed articolata dalla presente disciplina, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura specifica è definita puntualmente in base alle modalità stabilite ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed alla presente disciplina.


Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, o da altra disposizione normativa sopravvenuta.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della **programmazione della spesa** per investimenti;
- **collaborazione** all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle **alternative progettuali**;
- redazione del progetto di **fattibilità tecnica ed economica**;
- redazione del **progetto esecutivo**;
- coordinamento per la **sicurezza in fase di progettazione**;
- **verifica del progetto** ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- **direzione dei lavori**;
- ufficio di direzione dei lavori (**direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere**);
- coordinamento per la **sicurezza in fase di esecuzione**;
- **direzione dell'esecuzione**;
- **collaboratori del direttore dell'esecuzione**;
- **collaudo tecnico-amministrativo**;
- **regolare esecuzione**;
- **verifica di conformità**;



- collaudo statico;

- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

4. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro, sono proposti dal responsabile unico del progetto, ai fini della successiva individuazione da parte del Responsabile del Servizio competente.

5. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

6. L'atto di individuazione di cui al comma 4, deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, dando atto che il relativo cronoprogramma è determinato dallo specifico intervento.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua, con la più ampia discrezionalità in omaggio al principio di risultato, con apposito provvedimento/atto del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Detta individuazione potrà avvenire sulla base di un unico atto o di più atti disgiunti.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura ovvero a termini di legge o di finanziamento dell'opera e/o del servizio-fornitura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro, o di singoli dipendenti, possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento può darsi atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.


7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nei successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page. The signatures are somewhat stylized and overlapping.

amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui alla presente disciplina:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 20.000;
- c) gli acquisti di servizi di importo inferiore a euro 20.000 fermo restando la nomina del DEC quando prevista;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.

2. È sempre fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere con specifico provvedimento derogatorio modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui alla presente disciplina non si applica, escludendosi tuttavia qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo corrispondente all'attività effettivamente svolta così come quantificata dalla presente disciplina ma, comunque, in misura non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo previsto dalla presente disciplina.

2. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.

3. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

4. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

5. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'Allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Art. 7


Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 17;

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;



- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - l'acquisto di materiale informatico funzionale alla progettazione e controllo dei lavori/servizi/forniture, con priorità al Settore in cui si è maturato l'incentivo stesso.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate anche, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del <i>Codice</i> (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del <i>Codice</i>);	2%
Oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del <i>Codice</i> (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del <i>Codice</i>) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
Oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
Oltre euro 25.000.000,00	1,2%

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Alberini

Bealmo

Alf

Alf

Alf

Alf

Alf

Alf

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	da 36% a 47%
Programmazione della spesa per investimenti	da 0 a 3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	da 0 a 8%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	da 0 a 1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	da 0 a 3%
Redazione del progetto esecutivo	da 10% a 16%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	da 0 a 2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	8%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione dei lavori	da 10% a 14%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	da 0 a 1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	da 0 a 2%
Collaudo tecnico-amministrativo/ Certificato Regolare esecuzione	5%
Collaudo statico	da 0 a 1%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, fermo restando che la somma delle percentuali di cui alla tabella suindicata non potrà essere superiore a 100.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI	
Classi di importo	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00 sino a soglia di rilevanza europea	1,5%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1%
FORNITURE	
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00 sino a soglia di rilevanza europea	1,5%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	da 31% a 40%
Programmazione della spesa per investimenti	da 0 a 3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	da 0 a 6%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).	25%
Predisposizione dei documenti di gara	15%
Direzione dell' esecuzione ed eventuale direttore operativo	15%
Verifica della conformità	5%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, fermo restando che la somma delle percentuali di cui alla tabella suindicata non potrà essere superiore a 100.

CAPO IV

Norme comuni


Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nella presente disciplina. Ai fini della attribuzione il Segretario dell'Ente, tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.



3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Segretario dell'Ente è supportata da idonei elementi valutativi ed attestazioni espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al Responsabile del servizio competente attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dai soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso errori e/o ritardi

1. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 2, comma 6, della presente disciplina, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 60% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.

2. Nel caso di cui al comma 1, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Segretario Comunale contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di applicazione delle decurtazioni.

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo


1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Segretario dell'Ente, sentito il Responsabile del servizio competente per l'intervento, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, all'accertamento ed attestazione delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, di norma entro il termine di febbraio. Sono ammesse liquidazioni infra-annuali, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

a) quando esigenze di rendicontazione (per finanziamenti esterni) lo rendano necessario;

b) per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad 1 milione di euro (in questo caso sarà ammissibile una liquidazione relativa al primo semestre da rendicontare entro il mese di agosto).

c) in ogni altro caso in cui il Responsabile del servizio competente per l'intervento lo ritenga motivatamente urgente e/o necessario.



3. Ai fini della liquidazione Responsabile del servizio competente per l'intervento predisporre una scheda comprensiva di ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 18

Applicazione

1. La presente disciplina si applica a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture indette dal primo luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.



Protocollo d'intesa per la contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale
(art. 9 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018)



Tra

il Comune di Castelnuovo Scivia (AL), rappresentato dal Segretario Comunale dott. Francesco Matarazzo, in forza di deliberazione della Giunta comunale n.47 del 19.11.2024;

l'Unione Bassa Valle Scivia (AL), rappresentato dalla Dott.ssa Alessandra Timo, Dott.ssa Alessandra Timo, in forza di deliberazione della Giunta Unione n. 16 del 19.11.2024 ;

e

le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL:
FP CGIL, rappresentata da Maggio Marco;
FPS CISL, rappresentata da Vecchione Carmelina;
CSA RAL, rappresentata da Stornini Ernestino

Per la RSU:

Torti Massimo
Cacciola Adelina

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Castelnuovo Scivia, Guazzora e Alzano Scivia, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Bassa Valle Scivia";
- in relazione agli accordi operativi vigenti inerenti il trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, c.2, dello Statuto dell'Unione, sussiste tra l'altro personale che presta servizio per entrambi gli Enti;
- le facoltà assunzionali in relazione a cui è stato assunto il personale a tempo indeterminato presso l'Unione Bassa Valle Scivia sono state trasferite dal Comune di Castelnuovo Scivia e i costi del suddetto personale sono finanziati principalmente tramite trasferimenti del Comune di Castelnuovo Scivia;
- stante l'assetto organizzativo ed il personale dipendente in servizio il Comune di Castelnuovo Scivia e l'Unione Bassa Valle Scivia al fine di definire una disciplina omogenea ed unitaria della contrattazione integrativa territoriale hanno espresso atto di indirizzo di delega dell'Unione Bassa Valle Scivia al Comune di Castelnuovo Scivia della gestione della contrattazione integrativa territoriale con riferimento alle definizioni di MODALITA' E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023 ;

Visto l'art. 9 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, non disapplicato e sostituito dal CCNL comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022 che prevede la facoltà di svolgere la contrattazione collettiva integrativa a livello territoriale;

Considerato che è pertanto essenziale svolgere la contrattazione integrativa degli enti interessati in forma territoriale, allo scopo di armonizzare e uniformare l'applicazione degli

istituti contrattuali, sia sotto il profilo normativo che quello economico e il trattamento economico accessorio.

Si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

Con il presente protocollo d'intesa, le Amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni sindacali di cui in premessa convergono di svolgere la contrattazione collettiva integrativa a livello territoriale, per la definizione di MODALITA' E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2002.

Art. 2

La delegazione trattante di parte pubblica, sarà così costituita:

- Dott. Francesco Matarazzo, Segretario del Comune e dell'Unione, in qualità di presidente;
- Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia, in qualità di componente
- Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia, in qualità di componente
- Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizio SUAP – Cimiteriali – Catasto dell'UBVS, in qualità di componente

Art. 3

La delegazione trattante di parte sindacale sarà così costituita:

FP CGIL, rappresentata da Maggio Marco;
FPS CISL, rappresentata da Vecchione Carmelina;
CSA RAL, rappresentata da Stornini Ernestino.

La delegazione trattante di parte sindacale è, altresì, integrata dalle RSU del Comune di Castelnuovo Scivia, non essendo stati eletti RSU dell'Unione Bassa Valle Scivia.

Art. 4

Le direttive sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa territoriale alla delegazione trattante di parte pubblica saranno emanate dalla Giunta comunale del Comune di Castelnuovo Scivia, in virtù di delega conferita dall'Unione Bassa Valle Scivia.

Art. 5


La sessione di contrattazione è unica e tale da assumere valenza in ambito territoriale sia per la parte normativa, che per la parte economica. Previa verifica della compatibilità dei costi della contrattazione di ogni ente locale, derivanti dagli istituti del salario accessorio del proprio personale dipendente, al Comune di Castelnuovo Scivia spetterà il controllo della compatibilità complessiva dei costi della contrattazione e la relativa certificazione, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa complessivamente considerata tra i due Enti e del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

La relazione tecnica e illustrativa sulla contrattazione sarà predisposta dal Comune di Castelnuovo Scivia.

Le materie rimesse alla contrattazione territoriale sono quelle di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 e previste dai CCNL di comparto vigenti. Eventuali aspetti di dettaglio, come pure materie e istituti specifici, possono essere definiti all'interno del Contratto collettivo integrativo territoriale per i diversi istituti.

Art. 6

L'autorizzazione alla stipula definitiva sarà espressa dalla Giunta del Comune del Comune di Castelnuovo Scivia, in virtù di delega conferita dall'Unione Bassa Valle Scivia, previa



verifica del rispetto delle direttive sulla contrattazione di cui al precedente art. 4 e sulla base dei controlli conseguenti alla compatibilità dei costi.

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica territoriale provvede alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo territoriale, dopo l'autorizzazione alla sottoscrizione.

Art. 7

Il presente Protocollo ha validità per la definizione della contrattazione collettiva integrativa per la definizione di MODALITA' E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2002.

Lo stesso potrà essere rinnovato per la definizione di successivi aggiornamenti inerenti la materia.

Le parti potranno recedere dal presente Protocollo con preavviso scritto di giorni sessanta. Restano comunque validi i contratti integrativi definitivamente stipulati prima dell'efficacia del recesso.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, trovano applicazione le disposizioni normative di settore e del CCNL di comparto.

Letto, firmato e sottoscritto in Castelnuovo Scivia (AL) il 05.12.2024

Per il Comune di Castelnuovo Scivia



Per l'Unione Bassa Valle Scivia

- FP CGIL

- FPS CISL

- CSA RAL

Per la RSU:

Torti Massimo

Cacciola Adelina




COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DEL 11/12/2024

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TERRITORIALE RELATIVO A MODALITA' E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023 DEL COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA E DELL'UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA. PARERE

IL REVISORE DEI CONTI

Visti:

- gli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e loro modificazioni e integrazioni;
- la vigente disciplina contrattuale per il comparto Funzioni locali e, nella fattispecie in particolare l'art. 80 del CCNL 16.12.2022;
- l'art. 45 e l'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023;

acquisita l'ipotesi di CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TERRITORIALE RELATIVO A MODALITA' E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023 dei due enti sottoscritta in data 05.12.2024, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa;

Dalla relazione illustrativa tecnico-finanziaria predisposta dal responsabile del servizio personale, presente alla verifica, si evince che le risorse finanziarie per la contrattazione decentrata riguardante la disciplina delle modalità e criteri per ripartizione degli incentivi tecnici sono regolarmente stanziati e impegnati secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e conformemente al principio applicato della contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. come aggiornato ai sensi del Decreto del 10.10.2024;
tutto ciò premesso,

CERTIFICA POSITIVAMENTE

i contenuti dell'ipotesi di Contratto integrativo in oggetto sottoscritta in data 05-12-2024, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa predisposta dal Segretario Comunale, Responsabile del servizio gestione giuridica del personale.

Castelnuovo Scrivia, li 11 Dicembre 2024

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Marinella Maschio



**COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo annualità economica 2024 del personale
del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia**
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa 05.12.2024 a livello territoriale per i dipendenti del Comune di Castelnuovo Scivia e per i dipendenti dell'Unione Bassa Valle Scivia, a seguito di sottoscrizione di Protocollo d'intesa territoriale.
Periodo temporale di vigenza	Dal 01.01.2024 al 31.12.2024
Composizione della delegazione trattante	<p>- Dott. Francesco MATARAZZO, Segretario Comunale– Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;</p> <p>- Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia;</p> <p>Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo, Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia;</p> <p>Dott.ssa Alessandra Timo, Responsabile Servizi Cimiteriali, SUAP e catasto dell'UBVS;</p> <p>R.S.U Torti Massimo, Cacciola Adelina</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA RAL</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISL FP, FP CGIL, CSA RAL</p>
Soggetti destinatari	Personale non dirigente del Comune di Castelnuovo Scivia e dell'Unione Bassa Valle Scivia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno e parziale. Non sussiste personale nell'anno di riferimento comandato o distaccato interamente presso altri enti
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>a) Criteri per la ripartizione e destinazione del fondo di cui all'art. 80 CCNL 2019/2021 per l'anno 2024, previa rappresentazione del fondo come determinato dall'Ente in conformità alla vigente normativa di legge e di contratto</p> <p>b)....</p> <p>c)....</p> <p>...</p>
procedura le e degli atti propedeut	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno.</p> <p>Allegazione della</p> <p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno sulla costituzione del fondo e Verrà acquisito il parere del Revisore dei Conti in sede di autorizzazione definitiva alla stipula.</p>

	Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</p> <p style="text-align: center;">Non sono stati effettuati rilievi</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 ed il PEG ex art. 169 D.Lgs. 267/2000?</p> <p style="text-align: center;">Con deliberazione G.C. n. 19 in data 15.04.2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026" e s.m.i. del Comune di Castelnuovo Scivia, che all'allegato 1 prevede "il Piano della performance".</p> <p style="text-align: center;">Con deliberazione G.U. n. 8 del 15.04.2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026" e s.m.i. dell'Unione Bassa Valle Scivia, che all'allegato 1 prevede "il Piano della performance".</p> <p style="text-align: center;">Il "Sistema di valutazione della performance vigente è stato approvato con deliberazione G.C. n.15 in data 26.03.2024 per il Comune di Castelnuovo Scivia e con deliberazione G.U. n.6 in data 26.03.2024 per l'Unione Bassa Valle Scivia.</p> <p style="text-align: center;">Con deliberazione G.C. n.5 in data 16.01.2024 è stato approvato il PEG 2024/2026 del Comune di Castelnuovo Scivia</p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009</p> <p style="text-align: center;">Si con deliberazione G.C. n. 29/2022 è stato adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024</p> <p style="text-align: center;">Confermato nella sezione 2 del PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione G.C. n. 27 del 26/05/2023 del Comune di Castelnuovo Scivia e con deliberazione G.U. n.15 in data 26/05/2023 per l'UBVS</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</p> <p style="text-align: center;">Si</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p style="text-align: center;">Ai sensi del vigente sistema di valutazione il Nucleo di valutazione, ha validato, per l'anno di riferimento, le relazioni sulla performance dei due Enti redatte sulla base del Piano della Performance approvate per l'anno di riferimento dalle Giunte dei due Enti.</p>
Eventuali osservazioni		

II.2 Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di

contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

- a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

Il Contratto Integrativo di riferimento prevede (indicare le materie oggetto di contrattazione):

- art. 1 – Oggetto e durata del contratto collettivo integrativo;
 art. 2 – Ammontare delle risorse decentrate;
 art. 3 – Retribuzione di risultato degli incaricati di elevata qualificazione;
 art. 4 – indennità di turno;
 art. 5 – Indennità condizioni di lavoro;
 art. 6 – Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità;
 art. 7 – Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
 art. 8 – Indennità servizio esterno il personale della Polizia Locale;
 art. 9 – Indennità di funzione personale della Polizia Locale;
 art. 10 – Premi correlati alla performance;
 art. 11 – Rinvio.

- b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

Destinazione risorse stabili:

istituti contrattuali	stabili
Progressioni Economiche in essere e Differenziali Stipendiali, art. 68 c.1 CCNL 2016-18 art. 80 c.1 CCNL 2019-21	44.416,09
Diff. stip. progressioni orizzontali con decorrenza nell'anno di riferimento, art.80 c.2 lett.j) CCNL 2019-21	0,00
Indennità di comparto, art. 80 c.1 CCNL 2019-21	9.230,56
Indennità Personale Educativo Asili Nido (Art. 31 C.7, Secondo Periodo, Ccnl 14.09.2000) (Art. 68 C.1 Ccnl 2016-18)	2.930,40
TOTALE	56.577,05

Destinazione risorse variabili:

Istituto contrattuale	Euro
Indennità condizioni di lavoro, art. 70-bis CCNL 2016-18, art. 80 comma 2 lett. c) e art.	2.600,00

84bis CCNL 2019-21	
Compensi per specifiche responsabilità, art. 80 comma 2 lett. e) e 84 CCNL 2019-21	8.400,00
Indennità di funzione personale della Polizia Locale, art. art. 80 c. 2 lett. f) e 97 CCNL 2019-21	780,00
Indennità servizio esterno il personale della Polizia Locale, art. 80 c. 2 lett. f) e 100 del CCNL 2019-21	2.100,00
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, art.70 ter CCNL 2016-18 e 80 c. 2 lett. g) CCNL 2019-21	33.768,00
Indennità turno ART. 80 C.2 lett. d) CCNL 219-21)	5.000,00
Risorse destinate alla performance individuale, art. 80 comma 2 lett. b) CCNL 2019-21	19.781,44
TOTALE	72.429,44

Le risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2024 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es. l'indennità di comparto e le progressioni orizzontali/ differenziali stipendiali) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:

- INDENNITA':

art. 7, comma 4, lett. f) e art. 84, CCNL 16.11.2022, art. 16 CCI 2023/2025:

- descrizione: compensi per specifiche responsabilità;
- Importo massimo previsto nel fondo € 8.400,00;
- riferimento all'articolo del CCI: art. 6;

art. 70-bis CCNL 21.05.2018, art. 84 bis – 7 comma 4, lett. d) CCNL 16.11.2022, art. 15 CCI 2023/2025:

- descrizione: condizioni di lavoro - indennità di rischio;
- descrizione: condizioni di lavoro – indennità di disagio;
- importo massimo previsto nel fondo: € 2.600,00;
- riferimento all'articolo del CCI: art. 5;

art. 97 CCNL 16.11.2022, art. 19 CCI 2023/2025:

- descrizione: indennità di funzione personale P.L.;
- Importo massimo previsto nel fondo € 780,00;
- riferimento all'articolo del CCI: art. 9;

art. 100 CCNL 16.11.2022, art. 18 CCI 2023/2025:

- descrizione: indennità servizio esterno;
- Importo massimo previsto nel fondo € 2.100,00;
- riferimento all'articolo del CCI: art. 8;

art. 7, comma 4 lett. g) e art. 80, comma 2, lett. g) CCNL 16.11.2022, art. 17 CCI 2023/2025:

- *descrizione: incentivi funzioni tecniche, incentivi entrate (IMU e TARI), art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018, compensi ISTAT, diritti e oneri rilascio concessioni, introiti derivanti dall'applicazione della legge n. 449/97, art. 43;*
- *Importo massimo previsto nel fondo € 33.768,00;*
- *riferimento all'articolo del CCI: art. 7.*

art. 80, comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022: art. 13 CCI 2023/2025:

- *descrizione: Indennità turno;*
- *Importo massimo previsto nel fondo € 5.000,00;*
- *riferimento all'articolo del CCI: art. 4.*

- RISORSE DESTINATE ALLA PERFORMANCE:

€ 19.781,44 (riferimento all'articolo del CCI: art. 10).

DESTINAZIONE PER INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITÀ SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE. L'EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE AVVERRÀ IN BASE ALLA QUOTA ACCANTONATA E ALLA VALUTAZIONE OTTENUTA SULLA BASE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE VIGENTE:

- ai sensi dell'art. 81, CCNL 16.11.2022, ai dipendenti (3 unità) che conseguono la valutazione più elevata, è riconosciuta una maggiorazione del premio correlato alla performance individuale in misura non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. Si precisa che a parità di punteggio saranno seguiti i seguenti criteri di priorità nell'attribuzione della maggiorazione che saranno applicati in successione (in caso di permanenza della parità) secondo il seguente ordine:

- esclusione di chi l'ha percepita l'anno precedente;
- attribuzione all'area inferiore;
- attribuzione al differenziale economico inferiore;
- anzianità nel differenziale economico,
- anzianità di servizio.

- Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte stabile confluiscono nel fondo risorse variabili dell'anno successivo;

- Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte variabile costituiscono economie di bilancio;

- I risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 come convertito nella legge 133/2008 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso), costituiscono anche essi economie di bilancio.

- I valori relativi alla indennità di condizioni di lavoro e alla indennità di servizio esterno sono indicate sotto forma di stima. Laddove a consuntivo gli stessi risultassero superiori, le risorse necessarie saranno attinte dalla quota di fondo destinata alla performance, comunque nel rispetto dell'art 80 comma 3 CCNL 16.11.2022.

- riferimento all'articolo del CCI: artt. 5 e 8

È stato adottato il sistema di valutazione della performance come indicato al successivo punto d).

- c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Il CCI 2024 disapplica tutte le precedenti disposizioni contrattuali integrative in contrasto con le previsioni del presente.

- d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premiabilità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

I sistemi di valutazione della performance sono definiti dalla delibera di G.C. n. 15 del 26.03.2024 per il Comune di Castelnuovo Scivria e con deliberazione Giunta Unione n. 6 in data 26.03.2024 per l'Unione Bassa Valle Scivria

La metodologia concerne il duplice ambito di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale.

Essa è redatta in coerenza con i contenuti della delega di cui alla legge n. 124/2015 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e dei relativi decreti attuativi, d.lgs. n. 74/2017 e d.lgs. n. 75/2017 nonché delle disposizioni in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nel quadro del nuovo ordinamento professionale introdotto dal CCNL per il personale del comparto Funzioni locali, della riforma abilitante relativa alla riduzione dei tempi di pagamento della PA, che il Paese si è impegnato a realizzare nell'ambito del PNRR e degli indirizzi ministeriali concernenti le opportunità di sviluppo dei sistemi di valutazione della performance, nonché delle disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità.

Nello specifico, la valutazione della performance organizzativa riguarda la rilevazione del grado di attuazione delle politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, la realizzazione degli obiettivi strategici relativi all'amministrazione nel suo complesso, nonché la rilevazione dei risultati conseguiti dalle singole articolazioni organizzative, in relazione agli obiettivi gestionali ad esse affidati.

La valutazione della performance individuale concerne, invece, la misurazione dell'apporto fornito da ciascuna figura dell'ente – in ragione del ruolo e responsabilità ricoperti – alla realizzazione dei predetti obiettivi, cui è correlato l'eventuale riconoscimento del trattamento economico accessorio previsto dal contratto nazionale e integrativo.

In ogni caso, sebbene condotti su piani distinti, gli esiti del processo di valutazione della performance organizzativa e di quella individuale debbono risultare, tra di loro, strettamente coerenti.

Performance Organizzativa:

Il ciclo della performance è unificato col ciclo della programmazione finanziaria. In particolare, nel Documento Unico di Programmazione, nella sua versione ordinaria o semplificata in relazione alla dimensione dell'Ente, vengono fissati, nell'ambito delle missioni e dei programmi nei quali è articolato il bilancio, gli obiettivi strategici perseguiti dall'Ente, a loro volta distinti in obiettivi operativi.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni obiettivo generale, di primo livello, definito nella Sezione operativa del DUP sono destinate ai singoli responsabili, mediante il PEG (o analogo strumento semplificato di pianificazione gestionale, per gli enti di minori dimensioni, non tenuti all'approvazione del PEG), per la realizzazione degli obiettivi di gestione.

Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati, con la partecipazione dei relativi responsabili, nel Piano della performance, ricondotto, laddove stabilito, al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Essi sono affidati a ciascuna articolazione organizzativa dell'Ente tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance. Tali obiettivi specifici sono accompagnati dalla puntuale descrizione dei risultati attesi mediante appositi indicatori.

Benché l'orizzonte temporale dei predetti Piani sia triennale, gli obiettivi specifici, anche nell'eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all'anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni singola annualità.

Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione individua idonee forme di partecipazione dei cittadini o degli altri utenti finali nel processo di valutazione della performance organizzativa, in rapporto alla qualità dei servizi resi, privilegiando l'individuazione di indicatori di efficacia che misurino, rispetto agli obiettivi predeterminati, il grado di soddisfazione finale dei predetti soggetti.

La Relazione annuale sulla performance evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e indicatori programmati e alle risorse previste, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Essa può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato d.lgs. n. 267/2000 ed è preventivamente validata del Nucleo di valutazione, a condizione che sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali.

La mancata adozione del Piano della performance, ricondotto, laddove stabilito, al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) o della Relazione annuale sulla performance, determina gli effetti di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009.

Performance individuale

La metodologia individua i seguenti fattori di apprezzamento:

- a) il sapere applicato
- b) le competenze relazionali
- c) la motivazione e valutazione dei collaboratori
- d) la capacità realizzativa: che rileva il grado di conseguimento degli obiettivi e dei compiti affidati, in relazione a specifici indicatori predeterminati. Tra gli obiettivi debbono essere contemplati quelli riferiti all'attuazione del Piano della formazione, inserito nel PIAO e quelli derivanti dalla programmazione strategica, finalizzati all'effettiva inclusione sociale e alla possibilità di accesso alle persone con disabilità. Questi ultimi sono proposti dal competente Responsabile, specificamente individuato ai sensi di legge, il quale assicura la necessaria informazione e la connessa interlocuzione, se richiesta, con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità del territorio, iscritte al Registro del Terzo settore, sia nella fase di programmazione degli obiettivi, sia al momento della loro rendicontazione, nell'ambito della Relazione sulla performance, con il coinvolgimento del Segretario o anche dell'esperto esterno del Nucleo di valutazione, laddove ritenuto opportuno o necessario.
- e) il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi

Oltre ai suddetti fattori di apprezzamento, ai sensi delle vigenti disposizioni, si prevede, l'inserimento dell'obiettivo di rispetto dei tempi di pagamento, quale elemento strutturale e stabile nel tempo del sistema di valutazione, ancorché oggetto di verifica annuale. Esso riguarda tutti i Responsabili di struttura apicale, con la conseguente integrazione dei relativi contratti individuali, per la durata dell'incarico. In funzione della verifica del raggiungimento dell'obiettivo annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento, il parametro di riferimento, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, è rappresentato dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente

La metodologia opera con riferimento ai contenuti del Piano della performance redatto in coerenza con i contenuti e le misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e ricondotto, laddove stabilito, al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

In particolare, gli obiettivi specifici debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante indicatori di:

- a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta, anche in relazione al rispetto dei tempi predeterminati.

Gli obiettivi indicati dal Piano della performance possono essere ponderati (c.d. "pesatura"), in relazione alla loro rilevanza strategica e complessità realizzativa, in modo differenziato, ai fini della valutazione finale, con punteggi da 1 (basso) a 5 (alto). Se prevista, la "pesatura" degli obiettivi viene approvata, per gli aspetti concernenti la complessità realizzativa, su proposta del Segretario comunale. In assenza di pesatura il peso di ciascun obiettivo è ricondotto convenzionalmente ad 1.

Tra gli obiettivi, debbono comunque prevedersi quelli concernenti modalità e condizioni di attuazione dei contenuti e delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprese quelle relative agli obblighi di trasparenza. Il Nucleo di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che, nella misurazione e valutazione delle performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

La valutazione dei Responsabili di struttura, opera con riferimento ai fattori suindicati secondo il seguente schema:

	Responsabili di struttura	Dipendenti
Sapere applicato	Segretario comunale	Responsabile di struttura
Competenza relazionali	Segretario comunale	Responsabile di struttura
Motivazione e valutazione dei collaboratori	Nucleo di valutazione	Fattore non valutato
Capacità realizzativa	Nucleo di valutazione	Responsabile di struttura
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	Segretario comunale	Responsabile di struttura (per le figure indicate al punto 1.1. lett. e)
Obiettivo di rispetto dei pagamenti	Segretario comunale (che verifica e comunica a Nucleo e Organo di revisione)	Fattore non valutato

Il processo di valutazione

Sulla base degli atti di programmazione gestionale dell'anno di riferimento, il Segretario comunale incontra i Responsabili di struttura per pianificarne la dimensione attuativa, anche con riferimento agli ambiti e ai contenuti oggetto di valutazione.

Analoghi incontri sono effettuati dai Responsabili di struttura con i propri dipendenti, per la pianificazione attuativa dell'attività di competenza, con l'individuazione di appositi obiettivi di gruppo o individuali. Questi ultimi sono di norma riconducibili a fasi o attività degli obiettivi previsti dal Piano della performance (c.d. cascading). Di questi incontri viene redatta sintetica verbalizzazione, consegnata a tutti i partecipanti, nella quale sono comunque descritti gli obiettivi affidati a singoli dipendenti o a gruppi di essi, con i relativi indicatori di valutazione intermedi e finali.

La valutazione definitiva è effettuata al termine di ciascun anno. Compito dei soggetti competenti per la valutazione è quello di monitorare con continuità l'attività e le prestazioni dei dipendenti.

In ogni caso, è prevista una verifica intermedia entro 31 luglio di ciascun anno, effettuata dai Responsabili di struttura insieme ai propri dipendenti e finalizzato a rilevare gli eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto effettivamente realizzato.

Il Segretario Comunale effettua, entro il predetto termine del 31 luglio, una analogo verifica insieme ai Responsabili di struttura.

Gli esiti delle verifiche e ogni altro elemento o situazione rilevati nel corso della gestione, che risultino significativi ai fini del presente processo, sono resi disponibili al Nucleo di valutazione, il quale, se del caso, segnala all'Amministrazione la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio.

Sia per la valutazione finale che per quelle intermedie, è resa disponibile la scheda di rendicontazione, allegata sub 1-bis.

La valutazione dei Responsabili di struttura

Per i Responsabili di struttura, al fine di apprezzare non solo la dimensione quantitativa del grado di realizzazione degli obiettivi affidati, ma anche la qualità degli apporti che l'hanno determinata, la sommatoria delle valutazioni dei fattori relativi al "sapere applicato", alle "competenze relazionali" e alla "motivazione e valutazione dei collaboratori" (3/100), pondera direttamente la valutazione riguardante il fattore riferito alla "capacità realizzativa".

Nel caso in cui i Responsabili di struttura non abbiano assegnato personale, il fattore "motivazione e valutazione dei collaboratori" viene azzerato

Il fattore "Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi" pondera il risultato finale, in ragione dei parametri previsti dalla metodologia.

Il mancato rispetto dei tempi di pagamento previsti dal relativo progetto strutturale, oggetto di verifica annuale, determina una riduzione del 30% dell'ammontare della retribuzione di risultato massima teorica attribuibile al Responsabile interessato.

La valutazione dei dipendenti.

Per i dipendenti, invece, i tre fattori di apprezzamento: "sapere applicato", "competenze relazionali" e "capacità realizzativa", sono ciascuno oggetto di valutazione autonoma, seppure con un peso potenziato per quello riferito alla "capacità realizzativa",

Per i dipendenti interessati la valutazione contempla anche il fattore "Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi per la cui valutazione i competenti Responsabili di struttura applicano gli stessi criteri

Il raccordo tra valutazione e compensi

Fatte salve le competenze della contrattazione collettiva integrativa, si stabiliscono i seguenti criteri generali riguardanti il raccordo tra la valutazione ottenuta e compensi riconosciuti alle figure cui si applica la presente metodologia. Essi, nei limiti di quanto previsto dal CCNL, possono essere completati dal contratto integrativo

La tabella di raccordo tra valutazione e compensi è la seguente:

Valutazione ottenuta	% Compenso riconosciuto
Superiore a 90	100%
Superiore a 80 e fino a 90	90%
Superiore a 70 e fino a 80	80%
Superiore a 60 e fino a 70	65%
Pari o superiore a 50 e fino a 60	50%
Inferiore a 50	Nessun compenso

Per i Responsabili di struttura, la tabella si applica al valore della retribuzione di risultato determinata dall'Ente, sulla base dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa. Nel caso in cui il peso medio degli obiettivi affidati risultasse particolarmente differenziato, tra i responsabili di struttura, potrà predeterminarsi (e, quindi, in fase preliminare, all'inizio di ciascun anno), per ognuno di essi, una commisurata diversificazione del valore massimo della retribuzione di risultato attribuibile.

Per i dipendenti, la tabella si applica al valore dei compensi previsti, in base a quanto stabilito dal Contratto collettivo integrativo di lavoro.

Riguardo alle progressioni economiche orizzontali, la presente metodologia trova applicazione nel rispetto delle restanti condizioni dettate dal contratto nazionale e nei limiti di finanziamento previsto dal Contratto collettivo integrativo, il quale dovrà pure definire le precedenze nel caso di parità di punteggio e il valore minimo della valutazione necessario per l'inclusione nelle relative graduatorie.

Come evidenziato dalla precedente tabella, una valutazione inferiore a punti 50 è considerata negativa ed essa rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Sistema di valutazione della Performance rappresenta un idoneo strumento di controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione del personale dipendente, essendo presenti le condizioni seguenti:

- misurabilità degli obiettivi che si concretizza nell'indicazione dei risultati attesi e di un target di indicatori per ciascun obiettivo con la loro eventuale ponderazione;
- attribuzione a ciascun obiettivo di un "peso"
- collegamento degli incentivi di produttività al grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano della performance oltre che alla valutazione qualitativa della prestazione individuale e dei risultati. Poiché le norme contrattuali prevedono che i Dipendenti vengano valutati sia in base alla qualità della prestazione individuale, cioè ai comportamenti organizzativi, sia in base al raggiungimento degli obiettivi, cioè ai risultati.

Sulla base di quanto sopra esplicitato, può attestarsi la coerenza del sistema di valutazione ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa al Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, alle norme di contratto nazionale ed alla giurisprudenza contabile.

- e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

Il Contratto Integrativo 2023/2025 parte giuridica, prevede i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche, dopo la stipula del contratto integrativo – parte economica anno di riferimento, compatibilmente con le risorse disponibili. Le progressioni avranno come riferimento l'applicazione dei seguenti criteri:

- a. Media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite: massimo punti 60;
- b. Esperienza professionale: massimo punti 34;
- c. Ulteriori criteri: possesso di titoli di studio superiore rispetto a quelli richiesti per l'accesso all'area e formazione: massimo punti 6

Per l'annualità economica 2024 non sono previste nuove progressioni/attribuzione differenziali stipendiali all'interno di aree

- f) Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della

Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

I risultati attesi sono quelli espressamente previsti nelle schede riportanti gli obiettivi gestionali contenuti nei Piani della performance, allegato 1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 dei due Enti

- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Si ritengono sufficienti quelle contenute nelle precedenti lettere da a) a f)

Relazione tecnico-finanziaria

III.1 Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.1.1-Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: Nel prospetto che segue sono individuati specificatamente:

- Risorse storiche consolidate
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024, è stato costituito con determinazione del Responsabile Servizio Finanziario n. 146 in data 02.12.2024 per un totale di euro 124.006,49 a cui si aggiungono Euro 5.000,00 per incremento derivante da riduzione temporanea Fondo incaricati EQ (ARAN CFL 38 e art. 17 c.6 CCNL 2019-21) a seguito di atto di indirizzo deliberazione G.C. n.51 in data 02.12.2024 e così in totale Euro 129.006,49 n applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo	Fondo 2016
Risorse stabili*	€ 82.405,32	€ 81.843,65
Risorse variabili (soggette al limite)**	€ 12.061,94	€ 7.061,94
Risorse variabili (non soggette al limite)	€ 34.539,23	€ 5.707,02
TOTALE	€ 129.006,49	€ 94.612,61
TOTALE SOGGETTO AL LIMITE	€ 88.763,89	€ 88.763,89

*comprese le riduzioni storicizzate e recupero fondi anni precedenti

** incremento derivante da riduzione temporanea Fondo incaricati EQ (ARAN CFL 38 e art. 17 c.6 CCNL 2019-21)

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 82.405,32 e sono così determinate:

Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	80.495,02
Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.2018	2.264,40
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	744,24

Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	14.851,30
Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Riduzione stabile dello straordinario.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010	7.431,89
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		2.002,07
Decurtazioni Del Fondo Art. 23 Comma 2 Del D.Lgs. 75/2017	Art. 23 Comma 2 Del D.Lgs. 75/2017	4.210,41
Decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza	Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	1.774,50
Risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022	Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	2.535,65
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023)	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	1.363,80
RECUP. FONDI ANNI PRECEDENTI	ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001	7.979,22
TOTALE RISORSE STABILI		82.405,32

Sezione II - Risorse variabili soggette al limite (legge stabilità 2016, L. 208/2015 art. 1, c. 236)

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2024 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a € 12.061,94 e sono così determinate:

Descrizione	Importo
art. 15, comma 2, CCNL 1/04/1999, art. 79, c. 2, lett. b) CCNL 16.11.2022: - integrazione fino al massimo dell'1,2% del monte salari 1997*	€ 7.061,94 =
incremento derivante da riduzione temporanea Fondo incaricati EQ (ARAN CFL 38 e art. 17 c.6 CCNL 2019-21)	€ 5.000,00
TOTALE	€ 12.061,94

* Il monte salari anno 1997 è pari a € 588.495,00, per una possibilità di incremento sino ad € 7.061,94, pari all'1,2%.

L'incremento non comporta il superamento del limite del fondo 2016.

Sezione II - Risorse variabili NON soggette al limite

b) Risorse variabili non soggette a limitazione

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazioni – convenzioni – contributi dell'utenza)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016(ora art. 45 D.Lgs. 36/2023), art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	33.768,00
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21.05.2018	
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	
Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	Art. 1, c. 870, L. n. 178/2020	
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale. FAC	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	771,23
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022 FAC	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione		34.539,23

TOTALE RISORSE VARIABILI	46.601,17
---------------------------------	------------------

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Riguardano in particolare il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 78/2010:

Esse ammontano ad Euro 13.644,37 e vanno a ridurre la parte stabile del fondo.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	€ 82.405,32
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	€ 46.601,17

TOTALE	€ 129.006,49
---------------	---------------------

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

Descrizione	Importo	Importo
Indennità di comparto, art. 80 c.1 CCNL 2019-21		€ 9.230,56
Progressioni Economiche in essere e Differenziali Stipendiali, art. 68 c.1 CCNL 2016-18 art. 80 c.1 CCNL 2019-21		€ 44.416,09
Indennità Personale Educativo Asili Nido (Art. 31 C.7, Secondo Periodo, Ccnl 14.09.2000) (Art. 68 C.1 Ccnl 2016-18)		€ 2.930,40
Recupero fondi anni precedenti	- € 7.979,22	
TOTALE	- € 7.979,22	€ 56.577,05

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Descrizione	Importo
Diff. stip. progressioni orizzontali con decorrenza nell'anno di riferimento, art.80 c.2 lett.j) CCNL 2019-21	€ 0,00
Indennità condizioni di lavoro (disagio e rischio (art. 70-bis, CCNL 21.05.2018, art. 84 bis e art. 7 c. 4, lett. d) CCNL 16.11.2022 e art. 80, c. 2 CCNL 16.11.2022)	€ 2.600,00
Compensi per specifiche responsabilità (art. 7, c. 4, lett. f) – art. 84 CCNL 16.11.2022 e art. 80, c. 2 CCNL 16.11.2022)	€ 8.400,00
Indennità di funzione personale P.L. (art. 97 CCNL 16.11.2022 e art. 80, c. 2 CCNL 16.11.2022)	€ 780,00
Indennità servizio esterno personale P.L. (art. 100 CCNL 16.11.2022 e art. 80, c. 2 CCNL 16.11.2022)	€ 2.100,00
Indennità turno ART. 80 C.2 lett. d) CCNL 219-21)	€ 5.000,00
Compensi previste da specifiche disposizioni di legge (art. 80, c. 2, lett. g) CCNL	€ 33.768,00

16.11.2022)	
Risorse destinate alla performance organizzativa (art. 80 comma 2 lett. a) CCNL 2019-21	€ 0,00
Risorse destinate alla performance individuale (art. 80 comma 2 lett. a) CCNL 2019-21	€ 19.781,44
TOTALE	€ 72.429,44

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Questo Ente non ha destinazioni ancora da regolare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I)	€ 56.577,05
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale della sezione II)	€ 72.429,44
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 129.006,49

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- *Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:*

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di euro 56.577,05 (destinazioni vincolate e storiche) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di euro 82.405,32.

Si attesta altresì che vi sono le seguenti risorse con vincolo di destinazione per un importo di:

- euro 33.768,00 (art. 80, c. 2, lett. g) CCNL 16.11.2022): incentivi funzioni tecniche: Euro 33.768,00.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:*

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel vigente Sistema di valutazione della performance.

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell'Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa:

- nel capitolo n. 10120105, codice di bilancio 01.01.01.01 gestione competenza;
- nel capitolo n. 10120111, codice di bilancio 01.01.01.01 gestione competenza
- nel capitolo n. 10160104, codice di bilancio 01.02.01.01 gestione competenza oneri riflessi;
- nel capitolo n. 10130103, codice di bilancio 01.02.01.01 gestione competenza oneri riflessi;
- nel capitolo n. 10130701, codice di bilancio 01.02.01.01 gestione competenza per l'irap;
- nel capitolo n. 10160702, codice di bilancio 01.02.01.01 gestione competenza per l'irap;

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm. e ii. che dispone "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Visto l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, entrato in vigore dal 22/06/2017, che stabilisce che al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 01/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Rilevato che nel Decreto 17 marzo 2020 (applicabile solo al Comune di Castelnuovo Scrivia) risultano i seguenti riferimenti sull'argomento:

- il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: "... il limite al trattamento accessorio del personale di cui il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Il Comune di Castelnuovo Scrivia, e l'UBVS avendo attualmente un numero di dipendenti inferiore al 31.12.2018, hanno utilizzato la clausola di salvaguardia.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, come costituito con determinazione del Responsabile Servizio Finanziario n. 146 in data 02.12.2024, su cui è stato acquisito il parere dell'organo di revisione contabile, trova copertura, come di seguito indicato:

- nel capitolo n. 10120105, codice di bilancio 01.01.01.01 gestione competenza;
- nel capitolo n. 10120111, codice di bilancio 01.01.01.01 gestione competenza
- nel capitolo n. 10160104, codice di bilancio 01.02.01.01 gestione competenza oneri riflessi;
- nel capitolo n. 10130103, codice di bilancio 01.02.01.01 gestione competenza oneri riflessi;
- nel capitolo n. 10130701, codice di bilancio 01.02.01.01 gestione competenza per l'irap;
- nel capitolo n. 10160702, codice di bilancio 01.02.01.01 gestione competenza per l'irap;

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

E' fatto salvo quanto previsto dal principio contabile 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Castelnuovo Scivia, 06.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Resp. Gestione Giuridica Personale
Dott. Francesco MATARAZZO



COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNUALITA' ECONOMICA 2024. PARERE

VERBALE DEL 11/12/2024

IL REVISORE DEI CONTI

Visti:

- gli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e loro modificazioni e integrazioni;
- la vigente disciplina contrattuale per il comparto Regioni e Autonomie locali e, nella fattispecie, ed in particolare l'art. 79 del CCNL 16.11.2022;
- il vigente quadro normativo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio per il personale della Amministrazioni pubbliche e, nello specifico, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 e s.m. e dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nonché le relative indicazioni interpretative fornite dai competenti soggetti istituzionali;
- l'art. 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il quale prevede che la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

acquisita l'ipotesi di Contratto collettivo integrativo territoriale annualità economica 2024 sottoscritta in data 02.12.2024, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.165/2001, secondo gli schemi definiti dalla Circolare dello Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012

valutato che:

- è stata effettuata la verifica in ordine alla corretta costituzione delle risorse decentrate e al legittimo utilizzo delle stesse, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo le indicazioni applicative fornite dalla Circolare 8 agosto 2014, sottoscritta congiuntamente dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- è stato correttamente applicato il disposto dell'articolo 23, c. 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018, dando atto che in particolare è fatto salvo il limite iniziale 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

valutato, altresì, con riguardo alle risorse decentrate a natura variabile, che questo ente:

- ha rispettato l'equilibrio di bilancio per l'anno 2023 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, l'equilibrio di bilancio sarà rispettato per l'anno 2024;
- nell'anno 2023 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2024 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- che gli oneri previsti dall'ipotesi di Contratto collettivo integrativo sono compatibili con vincoli di bilancio dell'Ente, trovando specifica copertura sugli appositi capitoli del bilancio finanziario 2024/2026 anno 2024;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

i contenuti dell'ipotesi di Contratto collettivo integrativo sottoscritta in data 05.12.2024, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa predisposta dal Segretario Comunale, Responsabile del servizio gestione giuridica del personale.

Castelnuovo Scrivia, li 11 Dicembre 2024

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Marinella Maschio



ORIGINALE



COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria



SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 146
DEL 02.12.2024

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAVVISATA la propria competenza in qualità di Responsabile Servizio gestione economica del personale;

PREMESSO CHE:

i Comuni di Castelnuovo Scrivia, Guazzora e Alzano Scrivia, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Bassa Valle Scrivia";

- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 13 marzo 2014;
- si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;
- con l'approvazione dello Statuto Comunale da parte dei rispettivi consigli comunali, i citati Enti hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art.2 dello Statuto che di seguito si riportano:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

j) servizi in materia statistica.

RICHIAMATO l'art.2, c.2, dello Statuto dell'Unione che prevede "Per il trasferimento di nuovi servizi o funzioni, ovvero modifica di accordi operativi esistenti: lo schema di accordo operativo di trasferimento viene approvato all'unanimità dei presenti dalla Giunta dell'Unione e inviato ai Comuni aderenti, i quali prendono atto con deliberazione della Giunta Comunale";

PRESO ATTO degli accordi operativi vigenti inerenti il trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, c.2, dello Statuto dell'Unione;

VISTO l'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il CCNL del personale del comparto delle Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 ed in particolare gli artt. 22 e 23;

VISTO altresì l'art. 70-sexies del CCNL del 21.05.2018;

VISTO l'art. 14 comma 31-quinquies del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 in relazione a cui nelle forme associative le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

DATO ATTO CHE alla luce di quanto sopraindicato rispettivamente con deliberazione Giunta Comunale del Comune di Castelnuovo Scrivia n.44 in data 30.10.2023 e con deliberazione Giunta dell'Unione Bassa Valle Scrivia n.25 in data 30.10.2023 è stato espresso atto di indirizzo, al fine di una disciplina omogenea ed unitaria della contrattazione integrativa territoriale di delega dell'Unione Bassa Valle Scrivia al Comune di Castelnuovo Scrivia della gestione della procedura finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia per il triennio 2023/2025 e della relativa parte economica annuale, in attuazione del CCNL 2019/2021 garantendo la partecipazione quale parte datoriale pubblica anche di un rappresentante dell'UBS secondo quanto già definito con deliberazione G.C. del Comune di Castelnuovo Scrivia n. 74 in data 22.12.2022;

VISTO il Protocollo d'intesa per la contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale, ai sensi dell'art. 9 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, sottoscritto in data 16.11.2023;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo territoriale del personale dipendente del Comune di Castelnuovo Scrivia e dell'Unione Bassa Valle Scrivia parte giuridica triennio 2023/2025 - parte economica anno 2023 sottoscritto definitivamente in data 15.12.2023;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 22 in data 14.12.2023 e s.m.i. con la quale il Consiglio Comunale di Castelnuovo Scrivia ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024-2026 presentato dalla Giunta;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 14.12.2023 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

- la deliberazione di Consiglio Unione n.18 del 20/12/2023 e s.m.i., con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione per il triennio 2024/2026;

- la deliberazione di Consiglio Unione n. 19 del 20/12/2023 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATE altresì:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15/04/2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

- la deliberazione G.U. n. 8 in data 15.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – PIAO 2024/2026;

RICHIAMATI:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, come aggiornato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81;
- la L. 241/90, art. 6 che cita "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli endoprocedimenti e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castelnuovo Scrivia;

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art.6 bis legge 241/90 : " Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

- art.6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare

interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";

- art. 7 D.P.R. 62/2013: " Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";

- Il D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. ed il vigente Codice di Comportamento del comune di Castelnuovo Scivria;

ATTESO CHE il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

VISTO CHE:

- il D.Lgs. n. 165/2001 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;

- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

DATO ATTO che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

PRECISATO che il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- o RISORSE STABILI, che rappresentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità;
- o RISORSE VARIABILI, che presentano le caratteristiche di eventualità e variabilità;

CONSIDERATO CHE il Comune di Castelnuovo Scivria:

- ha sempre rispettato il pareggio di bilancio;

- non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;

- rispetta il limite della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, e s.m.i., e i valori soglia stabiliti dal surrichiamato Decreto 17 marzo 2020;

RICORDATO CHE sono stati confermati i seguenti incrementi:

- l'art. 67, c. 2, lettera a), del CCNL 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015, che per il Comune di Castelnuovo Scivria ammontano a € 2.264,40;

- l'art. 67, c. 2, lettera b), del CCNL 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valere sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B allegata al CCNL, che per il Comune di Castelnuovo Scrvia ammontano a € 744,24;

CONSIDERATO CHE:

- alla stipula del CCNL 2019-2021 del 16/11/2022 sono scattati i nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche;
- l'art. 79, c. 1, lettera d) del CCNL del 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori economici di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valere sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E allegata al medesimo CCNL, che per il Comune di Castelnuovo Scrvia ammontano a € 2.535,65;
- l'art. 79, c. 1-bis del CCNL 16/11/2022 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, nella parte stabile del fondo confluisca anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (posizione giuridica di accesso) e B1, nonché tra D3 (posizione giuridica di accesso) e D1, che per il Comune di Castelnuovo Scrvia ammonta a € 1.363,80;

DATO ATTO CHE l'art. 79, c. 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022 prevede che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, computandole nella parte fissa del fondo per l'anno 2024 per € 1.774,50;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018, dando atto che in particolare è fatto salvo il limite iniziale 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO CHE le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO CHE il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

RICORDATO CHE il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 94.612,21, di cui € 88.763,89 destinato a fondo risorse decentrate depurato delle voci non soggette al vincolo e delle riduzioni/decurtazioni, che costituisce il tetto di spesa insuperabile;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 19.11.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati definiti, come di seguito indicato in dettaglio, gli indirizzi per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2024, in merito allo stanziamento delle risorse decentrate di parte variabile destinate a incrementare lo stesso Fondo, e in particolare:

- stanziamento - in relazione a quanto previsto e consentito dall'art. 79, comma 2, lett. b), del CCNL 16 novembre 2022 - dell'importo di €. 7.061,94, sino all'1,2% del monte salari 1997 e per il quale sussiste la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente;

- stanziamento aggiuntivo di €. 1.428,20 per il quale sussiste nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa e corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, per la parte da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022; lo stanziamento incrementale non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e s.m.i.;

- integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), del CCNL 2019-2021, dei risparmi di spesa dell'anno precedente accertati a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999;

- integrazione somme per specifiche disposizioni di legge:

- a. incentivi funzioni tecniche (Codice dei contratti) per € 33.768,00;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme sopra citate;

DATO ATTO CHE l'art. 79 c.6 del CCNL 16/11/2022 prevede che nella costituzione del Fondo risorse decentrate sia rispettato l'art. 23 c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base a disposizioni di legge;

DATO ATTO CHE prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 243.402,96, di cui € 118.739,50 destinato al fondo posizioni organizzative/EQ più stanziamento aggiuntivo di €. 656,97 per il quale sussiste nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa e corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, nonché per la parte da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, per un totale di € 124.006,49, come da prospetto

"Fondo risorse decentrate - anno 2024", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO CHE la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO CHE l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

VISTA l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5° DLgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi del verbale in data 28.11.2024;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16/11/2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 per l'importo complessivo di € 243.402,96 di cui € 119.450,47 per fondo PO/incaricati EQ e € 124.006,49 risorse decentrate, di cui risorse stabili € 82.405,32 (al netto delle riduzioni storicizzate di Euro 9.433,96, Euro 4.210,41 per decurtazione fondo ex art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 e di Euro 7.979,22 per recupero fondi anni precedenti), e risorse variabili € 41.601,17 (ALL. A);

Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2024 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 relativi alla spesa del personale;

Di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;

Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CLAUDIO GUIDA

Copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscivria.al.it per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CLAUDIO GUIDA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione”

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DEL 28/11/2024

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 22 NOVEMBRE 2022). PARERE.

IL REVISORE DEI CONTI

Visti:

- gli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e loro modificazioni e integrazioni;
- la vigente disciplina contrattuale per il comparto Regioni e Autonomie locali e, nella fattispecie, ed in particolare l'art. 79 del CCNL 16.11.2022;
- il vigente quadro normativo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio per il personale delle Amministrazioni pubbliche e, nello specifico, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 e s.m. e dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nonché le relative indicazioni interpretative fornite dai competenti soggetti istituzionali;

acquisito schema atto di formale costituzione delle risorse decentrate nelle more della sottoscrizione del Contratto integrativo, ai sensi di quanto previsto dell'allegato 4/2 punto 5.2 d.lgs. 118/2011 e s.m

valutato che:

- è stata effettuata la verifica in ordine alla corretta costituzione del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022;
- è stato correttamente applicato il disposto dell'articolo 23, c. 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) *al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*";
- ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli

incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018, dando atto che in particolare è fatto salvo il limite del fondo 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO CHE:

- il fondo risorse decentrate dell'anno 2024 al netto delle somme soggette al vincolo è pari a complessivi € 207.503,39 pari a quello del 2016;
- questo ente, con riguardo alle risorse decentrate a natura variabile:
 - ha rispettato il pareggio di bilancio;
 - non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
 - rispetta il limite della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, e s.m.i., e i valori soglia stabiliti dal surrichiamato Decreto 17 marzo 2020: nel bilancio di previsione 2024 e nel pluriennale 2024/2026 è prevista una spesa di personale di € 941.885,00, inferiore a quella media del triennio 2011/2013, pari a € 978.203,83;
- il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019;

verificato, infine, che gli oneri previsti sono compatibili con vincoli di bilancio dell'Ente, trovando specifica copertura nel bilancio finanziario 2024/2026, anno 2026;

tutto ciò premesso

CERTIFICA POSITIVAMENTE

la costituzione delle risorse decentrate nelle more della sottoscrizione del Contratto integrativo, ai sensi di quanto previsto dell'allegato 4/2 punto 5.2 d.lgs. 118/2011 e s.m., come da schema di provvedimento trasmesso, precisando, comunque, che prima della sottoscrizione definitiva del suddetto Contratto integrativo, la relativa ipotesi di accordo dovrà essere nuovamente sottoposta al controllo dello scrivente Revisore.

Castelnuovo Scrivia, li 28 novembre 2024

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Marinella Maschio

